

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio del Vice Presidente On. Rutelli
Prot. n° 0001414 del 17/05/2007

USCITA

Roma, 17 MAG 2007

All' Agenzia del Demanio
Direzione Generale

Via Barberini, 38
00187 ROMA

e, p.c. Comune di Livorno
Ufficio Demanio Marittimo
ca. dott. M. Lenzi

Via La Marmorata, 4
LIVORNO

OGGETTO: Legge finanziaria 2007, art. 1, commi 251 e 254. Accesso e transito negli arenili in concessione.

Si fa riferimento all'unità nota prot. 39075 del 16 maggio 2007 del Comune di Livorno

In esito alla richiesta di parere avanzata dal Comune di Livorno con la nota in riferimento, circa la corretta applicazione delle disposizioni in oggetto alle strutture balneari in concessione presenti sul litorale cittadino, si rappresenta quanto segue.

Come è noto l'art. 1, comma 251, lett. e) della legge finanziaria 2007 prevede l'obbligo per i titolari di concessioni demaniali marittime di "consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione", analoga previsione è rinvenibile nel comma 254, laddove si legge che "le regioni, nei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, sentiti i comuni interessati, devono individuare le modalità e la collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione".

Il quadro normativo sopra delineato si limita, in realtà, a porre a livello di legislazione primaria quanto già diffusamente oggetto di normazione secondaria, e di cui alle ordinanze balneari redatte dai Comuni costieri in tema di libero e gratuito accesso e transito all'interno delle aree in concessione, e risponde, senz'altro, alla ratio di garantire un rapporto equilibrato tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili, si da abbattere ogni reale impedimento ai pubblici usi del mare e del sedime demaniale marittimo da parte dell'utenza; il tutto, ovviamente, nel preminente interesse di contemperare il diritto del singolo utente al libero transito, con il riconoscimento agli imprenditori balneari del pieno godimento della concessione nei limiti indicati nel relativo titolo autorizzativo.

L'impostazione concettuale che precede ha riscontrato l'integrale condivisione delle Amministrazioni (Ministero dei trasporti, Comando Generale delle Capitanerie di porto, Associazione nazionale dei Comuni italiani) all'uopo interessate da questo Ufficio per una coerente applicazione delle disposizioni di cui trattasi: consentire, cioè, il solo attraversamento delle aree in concessione per la successiva libera fruizione degli specchi acquei antistanti, evitando forme di occupazione momentanee ed occasionali dell'area di battigia, suscettibili di compromettere, soprattutto, i necessari parametri di sicurezza, atteso che la fascia di arenile in questione risulta affatto indispensabile per l'organizzazione di eventuali interventi urgenti da praticarsi per finalità di soccorso in mare.

Per quanto attiene specificamente alla problematica in rassegna, l'Amministrazione comunale rappresenta, in sintesi, che il litorale della città di Livorno è caratterizzato dalla presenza di un numero assai esiguo di stabilimenti balneari rispetto alla complessiva estensione della costa; le strutture in parola, non contigue tra loro, occupano, infatti, circa il 10% dell'intera linea litoranea e risultano pressoché prive di tratti sabbiosi, tanto che la balneazione da parte dell'utenza avviene con il necessario ausilio di apposite scalette fisse o rimovibili. In definitiva, la nota distintiva che caratterizza gli 11 stabilimenti balneari livornesi è l'assenza di arenili ad essi prospicienti e, quindi, la mancanza di una fascia di battigia riservata all'attraversamento e al transito dei bagnanti.

A ciò deve aggiungersi che i primari interessi pubblici alla libera fruizione del mare e degli arenili, ivi compresa la zona di battigia, appaiono adeguatamente garantiti, come afferma lo stesso Comune, dalla presenza di numerose "aree libere di balneazione, molte delle quali prossime o attigue agli stabilimenti balneari, distinte tra scogli e spiaggette in parte attrezzate, e da oltre 5 km di scogliera che si snoda nella parte sud della città". Le capacità ricettive degli arenili liberamente fruibili, lasciano, quindi, ragionevolmente ritenere come, nel caso di specie, sia effettivamente rispettata la ratio delle norme in rassegna che, si ripete, è sostanzialmente riassumibile nella

fruizione.

Quale ulteriore considerazione, fondata sulla rigorosa interpretazione del disposto normativo in parola, va poi rilevato che i citati commi 251 lett. e) e 254 prevedono, entrambi, il libero e gratuito accesso e transito, attraverso le aree in concessione; per il raggiungimento della battigia; orbene, nel caso di specie, atteso che le aree in concessione risultano prive di arenili ad esse prospicienti, sembrerebbe non potersi realizzare il fine ultimo della norma: il raggiungimento, cioè, della battigia per gli scopi di balneazione.

Diversamente argomentando, infatti, e a voler consentire l'indiscriminato e libero accesso attraverso le aree in concessione, non finalizzato al raggiungimento della battigia come invece prevede la norma, ne risulterebbe certamente alterata la già citata contemperazione tra gli interessi dell'utenza alla libera fruizione del mare ed i diritti dei concessionari al corretto e ordinato svolgimento delle attività presso i propri stabilimenti balneari, con un evidente disfavore a carico degli imprenditori balneari e con le immaginabili negative ricadute sull'intero settore turistico.

Per quanto precede è avviso di questo Ufficio che, in considerazione delle peculiarità morfologiche della costa livornese, delle caratteristiche edificative e strutturali degli insediamenti balneari, nonché del garantito equilibrio tra aree in concessione e arenili liberamente fruibili, le norme in rassegna non paiono suscettibili di essere interpretate nel senso di realizzare un univoco ed arbitrario vincolo a carico dei concessionari demaniali marittimi, i quali si vedrebbero obbligati a consentire il libero attraversamento del sedime in concessione per fini, si ripete, avulsi dal raggiungimento della battigia.

Si rimette, da ultimo, all'apprezzamento di codesta Agenzia ogni determinazione sulla problematica in rassegna, che riveste caratteri di massima urgenza stante l'imminente adozione dell'Ordinanza Ordinanza balneare stagionale da parte dell'Amministrazione comunale.

Ettore Figliolia

